



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

Sommario:

CONVEGNI E FORMAZIONE.....	1
SEGNALAZIONI EDITORIALI.....	4
NOVITÀ LEGISLATIVE	6
GIURISPRUDENZA.....	6
ALTRE NOTIZIE	18

CONVEGNI E FORMAZIONE

Corsi online gratuiti sul diritto penale europeo

Si segnala un'interessantissima iniziativa dell'associazione *Fair Trials*, che ha pubblicato sul proprio sito web una serie di corsi online interattivi per la formazione degli avvocati sugli standard internazionali del giusto processo.

I primi tre corsi si focalizzano sul tema dell'applicazione del diritto penale europeo nel processo penale nazionale e mirano a fornire una guida pratica per l'applicazione di due direttive UE di recente introduzione: quella sul diritto alla traduzione e all'interpretazione e quella sul diritto all'informazione nei procedimenti penali.

Per accedere al materiale formativo, disponibile gratuitamente in formato elettronico, è sufficiente visitare il seguente link: <http://www.fairtrials.org/fair-trials-defenders/legal-training/online-training/>



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

5-6 dicembre 2014, Trento

“IL DIRITTO PENALE EUROPEO - le tensioni del presente e le aspettative per il futuro”

Publicata *online* la registrazione audio-video di un evento formativo tenutosi presso la Facoltà di Giurisprudenza di Trento nel dicembre 2014, che ha visto gli interventi del prof. Stefano Manacorda (Professore Ordinario di Diritto Penale – Università degli Studi di Napoli II), componente dell'Osservatorio Europa, sul tema “Diritto dell'Unione Europea e Carta dei diritti fondamentali: riflessi nella giurisdizione penale della giurisprudenza comunitaria” e del prof. Vittorio Manes (Professore Ordinario di Diritto Penale – Università degli Studi di Bologna), componente dell'Osservatorio Europa, sul tema “L’impatto della giurisprudenza della Corte EDU nell’ordinamento penale italiano: uso e abuso dei precedenti”, dell’avv. Francesco Mazzacuva (Avvocato presso il Foro di Bologna) sul tema “Definizione europea di pena e riflessi sull’ordinamento interno” e dott. Luca Masera (Ricercatore di Diritto Penale – Università degli Studi di Brescia) sul tema “Corte di Giustizia UE e diritto penale: la giurisprudenza in materia di immigrazione irregolare”.

[Guarda la prima parte \(5.12.2014\)](#)

[Guarda la seconda parte \(6.12.2014\)](#)

10 aprile 2015, Venezia-Mestre

Seminario di studio su "La rinnovazione in appello: i nuovi obblighi del giudice secondo la CEDU nella riforma della sentenza assolutoria di I grado"

Si segnala il seminario di studio sul tema "*La rinnovazione in appello: i nuovi obblighi del giudice secondo la CEDU nella riforma della sentenza assolutoria di I grado (Cass. Pen. Sez. III n. 42344/13; Sez. II n. 45971/13; Sez. IV n. 44084/14)*", organizzato dalla Commissione Cultura della Camera Penale Veneziana.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

Relatori saranno il Cons. Dott. Giovanni Canzio, Presidente della Corte di Appello di Milano, la Prof. Avv. Daniela Chinnici, Professore Associato di Diritto Processuale Penale nell'Università di Palermo, il Cons. Dott. Carlo Citterio, Consigliere presso la Corte Suprema di Cassazione ed il Prof. Avv. Alfredo Gaito, Professore Ordinario di Diritto Processuale Penale nell'Università "La Sapienza" di Roma.

[Locandina](#)

25-26 Giugno 2015, Lussemburgo

Seminario “The role of the national judge in EU Judicial Cooperation in Criminal matters”

Il seminario, organizzato da EIPA, fornisce una panoramica sul ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) nella definizione e applicazione del diritto penale dell'UE. Si discuterà in dettaglio delle procedure preliminari che dovranno essere applicate dai giudici nazionali per proporre questioni di interpretazione e la validità alla CGUE, facendo specifico riferimento alle questioni di diritto penale. Il seminario affronterà altresì i temi della implementazione del diritto penale europeo, delle procedure d'infrazione nel campo del diritto penale comunitario, del ruolo della CGUE nell'interpretazione e nella formazione del diritto penale dell'UE.

Il seminario è stato pensato per i giudici nazionali, i pubblici ministeri, gli inquirenti, i consulenti legali delle autorità nazionali e gli avvocati.

Per registrarsi è necessario accedere a [questo link](#).

15 aprile 2015, Milano

La circolazione delle sentenze e dei lodi esteri nell'Unione Europea: recenti riforme e problemi pratici nell'esecuzione dei provvedimenti esteri in Italia



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

Interessantissimo evento della rassegna “Confronto periodico su temi di diritto europeo” (ciclo di incontri formativi in diritto europeo, diritto penale, diritto civile, diritto amministrativo e deontologia forense) organizzata dall’Unione degli Avvocati Europei (UAE) in collaborazione con il Centro Studi di Diritto Penale Europeo.

Relatori saranno il Prof. Avv. Lucio Camaldo, Presidente Delegazione Milano e Nord Ovest Italia UAE, l’Avv. Alice Pisapia, Vice Presidente - Delegazione Milano e Nord Ovest Italia UAE, il Prof. Avv. Stefano Bastianon, Professore associato di Diritto dell’Unione europea all’Università degli Studi di Bergamo, l’Avv. Lorenzo Conti dello Studio Legale Rucellai & Raffaelli - Milano,

[Locandina](#)

29 giugno - 3 luglio 2015, Bruxelles

Summer school “The European Area of Criminal Justice”

Si segnala l’iniziativa della IEE-ULB, in collaborazione con ECLAN, che ha organizzato una *Summer school* interamente dedicata al diritto penale europeo.

Le lezioni si terranno presso l’*Institut d’Etudes Européennes* (IEE-ULB), avenue F.D. Roosevelt, 39 B-1050 Bruxelles.

Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito web: www.summerschool-ulb-criminaljustice.eu

SEGNALAZIONI EDITORIALI

P. Gori, “Il giudice ordinario dopo il parere della Corte di Giustizia c-2/13 del 18.12.2014”



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

È stato pubblicato l'intervento del dr. Pierpaolo Gori, Giudice del Tribunale di Milano, in occasione del convegno *“Il parere della Corte di giustizia sull'accessione dell'Unione Europea alla Convenzione dei Diritti dell'Uomo - Conseguenze sul dialogo tra le Corti”*, tenutosi il 13 marzo scorso presso il Palazzo di Giustizia di Milano, in merito alle ricadute che il succitato parere potrebbe avere sulla efficace tutela dei diritti fondamentali nello spazio giuridico europeo. Il contributo si segnala, oltre che per l'estrema attualità della tematica affrontata, per l'eshaustività dell'analisi e per le utili indicazioni sul ruolo del giudice comune.

[Leggi](#)

V. Zagrebelsky, “L'UE e il controllo esterno della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali in Europa. La barriera elevata dalla Corte di Giustizia”

Sul Parere della Corte di Giustizia c-2/13 del 18.12.2014, si segnala altresì il pregevole contributo di Vladimiro Zagrebelsky.

[Leggi](#)

G. Illuminati - Le ultime riforme del processo penale: una prima risposta all'Europa

Trascrizione della relazione tenuta al convegno internazionale “Forum procesalista” (Università di Salamanca, 20 novembre 2014).

[Leggi](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

NOVITÀ LEGISLATIVE

Proposta di Decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione Europea, della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive per quanto riguarda le questioni relative al diritto penale sostanziale e alla cooperazione giudiziaria in materia penale

[Leggi la Proposta di decisione](#)

[Leggi l'Allegato alla Proposta](#)

GIURISPRUDENZA

Corte Edu, Quarta Sezione, sentenza Cestaro c. Italia del 7 aprile 2015 (ricorso n. 6884/11)

Il ricorrente, sig. Arnaldo Cestaro, è un cittadino italiano, nato nel 1939 e residente a Roma.

La controversia verte sui fatti accaduti nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001, al termine del summit del G8 a Genova, nella Scuola Diaz-Pertini, un luogo di pernottamento notturno messo a disposizione dei manifestanti dalle autorità.

Il ventisettesimo summit del G8 si è svolto a Genova dal 19 al 21 luglio 2001. Determinate organizzazioni non governative avevano costituito un gruppo denominato “Genoa Social Forum” (in prosieguo: il “GSF”) al fine di organizzare nel contempo a Genova un summit altro-mondista.

Le autorità italiane avevano predisposto un consistente dispositivo di sicurezza. Tuttavia, numerosi incidenti, scontri con le forze dell'ordine, saccheggi, attacchi, atti di vandalismo e devastazioni si sono verificati in tutta la città nel corso delle giornate del 20 e 21 luglio. Parecchie centinaia di manifestanti e di membri delle



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

forze dell'ordine sono stati feriti o intossicati dai gas lacrimogeni. Interi quartieri della città di Genova furono devastati.

Il Comune di Genova aveva messo a disposizione dei manifestanti la scuola Diaz-Pertini come luogo di pernottamento notturno. Il 20 e il 21 luglio, dei residenti del quartiere segnalavano alle forze dell'ordine che dei giovani, vestiti di nero, erano entrati nella scuola. Nella notte tra il 21 e il 22 luglio un'unità della polizia antisommossa ha fatto ingresso nell'edificio verso mezzanotte al fine di procedere a una perquisizione.

Il sig. Cestaro, che all'epoca dei fatti aveva 62 anni, si trovava nella scuola in quel momento. All'arrivo della polizia, si era seduto con le spalle al muro e aveva alzato le braccia in aria. È stato colpito più volte e tali colpi hanno causato fratture multiple. Ha avuto conseguenze fisiche di tali ferite.

Dopo tre anni di indagini condotte dal pool di Genova, ventotto persone, tra cui funzionari, quadri e agenti delle forze dell'ordine, sono stati rinviati a giudizio. Il 13 novembre 2008, il tribunale ha condannato tra gli altri dodici accusati a pene comprese tra i due e i quattro anni di reclusione, nonché al risarcimento in solido con il Ministero dell'Interno delle spese e dei danni alle parti civili, cui il tribunale ha riconosciuto una provvisionale tra euro 2.500 e 50.000. Al sig. Cestaro è stata riconosciuta una provvisionale di euro 35.000.

Il 31 luglio 2010 la Corte d'Appello ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado. Il 2 ottobre 2012, la Corte di cassazione ha confermato in sostanza tale sentenza di grado d'appello.

Invocando in particolare l'articolo 3 (divieto di tortura e di trattamenti disumani o degradanti) della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (in prosieguo: la "Convenzione"), il ricorrente sig. Cestaro ha lamentato dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo di essere stato vittima di violenze e di sevizie, in occasione dell'irruzione delle forze di polizia nella Scuola Diaz-Pertini, che possono, a suo avviso, essere qualificate come tortura. Tale ricorso è stato ricevuto dalla Corte di Strasburgo in data 28 gennaio 2011.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

Con la sentenza in esame, la Corte europea dei diritti dell'uomo sottolinea che, secondo la Corte di cassazione, le violenze della scuola Diaz-Pertini sono state perpetrate “a fine punitivo, a fine di rappresaglia, diretto a provocare l'umiliazione e la sofferenza fisica e morale delle vittime” e che esse potevano essere qualificate come “tortura” ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti.

Emerge dal fascicolo che il sig. Cestaro è stato aggredito dagli agenti con colpi di piedi e di manganello di tipo “tonfa”, che è stato colpito a più riprese in più parti del corpo, che i colpi ricevuti gli hanno causato fratture multiple e che ciò gli ha causato una debolezza permanente del braccio destro e della gamba destra. Del pari, i sentimenti di paura e di angoscia da lui provati al momento dei fatti non devono essere sottovalutati.

La Corte osserva parimenti l'assenza di qualsiasi nesso di causalità tra la condotta del sig. Cestaro e l'utilizzo della forza da parte degli agenti di polizia al momento dell'intervento. I maltrattamenti di cui trattasi sono stati quindi inflitti in modo totalmente gratuito. Non possono essere considerati un mezzo proporzionato utilizzato dalle autorità per conseguire il fine preso in considerazione. L'irruzione nella scuola Diaz-Pertini era prevista come perquisizione affinché la polizia potesse cercare elementi di prova che consentissero di identificare i membri dei “black blocks” autori dei saccheggi nella città e, eventualmente, di arrestarli.

La Corte considera che le tensioni che avrebbero prevalso, secondo il governo italiano, al momento dell'irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini si spiegano meno con ragioni oggettive e circostanziate che con la decisione di procedere ad arresti sponsorizzati sui mass media e con l'adozione di prassi operative non conformi alle esigenze di tutelare valori che discendono dall'articolo 3 della Convenzione nonché dal diritto internazionale pertinente.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

Alla luce dell'insieme delle suesposte considerazioni, la Corte ritiene che i maltrattamenti subiti dal ricorrente in occasione dell'irruzione della polizia nella scuola Diaz-Pertini debbano essere qualificati come "tortura" ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione.

Per quanto concerne l'indagine, la Corte osserva che i poliziotti che hanno aggredito il sig. Cestaro nella scuola Diaz-Pertini non sono mai stati identificati. Essi non sono stati oggetto di un'indagine e sono rimasti impuniti. La Corte rileva che la mancata identificazione degli autori materiali dei maltrattamenti discende in parte dalla obiettiva difficoltà del pool di procedere a identificazioni certe, ma del pari dalla mancata cooperazione della polizia. La Corte lamenta che la polizia italiana abbia potuto rifiutare impunemente di prestare alle autorità competenti la cooperazione necessaria all'identificazione degli agenti suscettibili di essere coinvolti negli atti di tortura.

La Corte osserva che i reati di calunnia, di abuso di pubblica autorità, di lesioni semplici e aggravate in relazione agli eventi accaduti presso la scuola Diaz-Pertini si sono prescritti prima della decisione d'appello. Ne consegue, quindi, che al termine del procedimento penale, nessuno è stato condannato a motivo dei maltrattamenti a carico, segnatamente, del sig. Cestaro, dal momento che i reati di lesioni semplici e aggravate erano caduti in prescrizione.

Alla luce di quanto esposto, la Corte ritiene che la reazione delle autorità non sia stata adeguata tenuto conto della gravità dei fatti. Di conseguenza, tale reazione è incompatibile con gli obblighi procedurali che derivano dall'articolo 3 della Convenzione.

La Corte considera, tuttavia, che tale risultato non è imputabile agli indugi o alla negligenza del pool o dei giudici nazionali, bensì che la legislazione penale italiana applicata nel caso di specie si è rivelata, da un lato, inadeguata rispetto all'esigenza di sanzionare gli atti di tortura in esame e, dall'altro, priva di effetto dissuasivo necessario ad impedire, in futuro, altre violazioni simili dell'articolo 3.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

La Corte giunge alla conclusione che, nel caso di specie, vi è stata violazione dell'articolo 3 della Convenzione a causa dei maltrattamenti subiti dal sig. Cestaro, che devono essere qualificati come "tortura" ai sensi di tale disposizione e a causa di una legislazione penale interna inadeguata in relazione all'esigenza di sanzionare atti di tortura e priva di effetto dissuasivo per prevenire efficacemente la loro reiterazione.

Dopo aver sottolineato il carattere strutturale della questione, la Corte rammenta che, per quanto concerne le misure da adottare per apportare rimedio, gli obblighi positivi che incombono sullo Stato ai sensi dell'articolo 3 possono comportare l'obbligo di attuare un sistema giuridico adeguato, segnatamente mediante disposizioni penali efficaci.

Essa ritiene necessario che l'ordinamento giuridico italiano si munisca di misure giuridiche idonee a sanzionare in modo adeguato i responsabili degli atti di tortura o di altri maltrattamenti alla luce dell'articolo 3 e a impedire che questi ultimi possano beneficiare di provvedimenti non in contraddizione con la giurisprudenza della Corte.

Tenuto conto delle circostanze della causa e del risarcimento del danno già ottenuto a livello nazionale, la Corte condanna l'Italia a versare al ricorrente una somma pari ad euro 45000 a titolo di danni morali.

[Leggi](#)

Corte Costituzionale, sentenza n. 8 del 2015

Si segnala una recentissima sentenza con la quale la Consulta ha fissato nuovi paletti sul rilievo dei principi sanciti dalla Cedu da parte dei giudici nazionali. In particolare, la Corte ha individuato un "doppio binario" per il giudice comune, tenuto a tener ferme le interpretazioni della Convenzione avanzate dalla Corte europea laddove risultino "consolidate" ed abilitato invece a discostarsi nel caso che non abbiano ancora dato luogo ad un "diritto vivente".



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

[Leggi la sentenza](#)

[Leggi il commento di Antonio Ruggeri pubblicato su Diritto Penale Contemporaneo](#)

Corte Edu, sentenza Kiiveri c. Finlandia del 10 febbraio 2015

***Ne bis in idem* per sanzioni amministrative e sanzioni penali**

La Corte di Strasburgo, richiamando e applicando i c.d. *Engel criteria*, ha ribadito che la duplicazione (dei procedimenti e) delle sanzioni, amministrativa e penale, viola il principio del *ne bis in idem* garantito dall'articolo 4 del Protocollo n. 7 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo.

Nel caso di specie, un imprenditore finlandese - dopo essere stato sanzionato in via amministrativa con una somma di denaro per illeciti tributari - era stato condannato altresì per frode fiscale aggravata e per altri reati contabili.

La Corte, tuttavia, ha ritenuto che la sanzione amministrativa e il procedimento fiscale avessero natura penale (tenuto conto del carattere punitivo perseguito e della funzione deterrente contenuta nella sanzione) con conseguente violazione del divieto del doppio giudizio.

[Leggi](#)

Corte Edu, sentenza Pruteanu c. Romania del 3 febbraio 2015

In un caso contro la Romania, la Corte europea dei Diritti dell'Uomo ha giudicato sproporzionata l'intercettazione telefonica, autorizzata dal Giudice, di una conversazione tra un avvocato ed il proprio cliente, constatando che il ricorrente (nella specie l'avvocato), che non era parte del procedimento penale incardinato a livello nazionale, non disponeva di rimedi certi in diritto interno per contestare la legittimità delle intercettazioni e la necessità di tale intrusione nella propria sfera privata.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

[Leggi](#)

Corte Suprema Canadese, sentenza Canada c. Federation of Law Societies of Canada del 2015

La Corte Suprema del Canada protegge il segreto professionale e annulla le previsioni della legge federale in materia di lotta al terrorismo e riciclaggio di denaro sporco che consentivano alle autorità di perquisire e sequestrare materiali presso gli studi legali, anche in assenza di preventiva autorizzazione del Giudice, e prevedevano l'obbligo per gli avvocati di segnalare al Governo eventuali attività finanziarie sospette dei propri clienti.

In Canada, la legge sul riciclaggio di denaro sporco e finanziamento del terrorismo (S.C. 2000) impone agli intermediari finanziari, inclusi gli avvocati, di raccogliere informazioni al fine di verificare l'identità di coloro ai quali versano o dai quali ricevono denaro, di tenere traccia dettagliata delle transazioni eseguite e di stabilire dei programmi interni per assicurare il rispetto della legge. La legge, inoltre, sottopone gli intermediari finanziari, inclusi gli avvocati, ad operazioni di perquisizione e sequestro a largo spettro della documentazione che gli stessi sono tenuti a raccogliere, conservare, registrare ai sensi della normativa nazionale.

Nel ricorso per incostituzionalità, la Federation of Law Societies canadese ha sostenuto che simili previsioni normative, da un lato, trasformano gli avvocati (loro malgrado) in agenti dello Stato senza assicurare adeguata protezione del segreto professionale, e dall'altro, concepiscono gli studi legali alla stregua di archivi ad uso e consumo delle forze di polizia e dei pubblici ministeri.

[Leggi](#)



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

Conclusioni dell'avvocato generale J. Kokott, presentate il 19 marzo 2015, causa C-153/14, Minister van Buitenlandse Zaken contro K e A [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi)]

«Direttiva 2003/86/CE – Ricongiungimento familiare – Cittadini di paesi terzi – Articolo 7, paragrafo 2 – Misure di integrazione – Dimostrazione di conoscenze di base della lingua ufficiale e della cultura»

La controversia in esame verte sulla questione se sia possibile pretendere da un cittadino di un paese terzo il superamento di un esame sulla lingua e sulla cultura di uno Stato membro prima di autorizzare, nell'ambito di un ricongiungimento familiare, il suo ingresso nel suddetto Stato membro all'interno del quale il coniuge, parimenti cittadino di un paese terzo, già soggiorna legalmente.

In tale contesto la Corte è chiamata a interpretare l'articolo 7 della direttiva 2003/86 relativa al diritto al ricongiungimento familiare (in prosieguo: la «direttiva relativa al ricongiungimento familiare») e a stabilire se l'esame controverso costituisca una «misura di integrazione» ammissibile che lo Stato membro possa imporre ad un cittadino di un paese terzo che intenda avvalersi del ricongiungimento ai sensi di tale disposizione.

La sig.ra K, cittadina dell'Azerbaijan, e la sig.ra A, cittadina nigeriana, intendono fare ingresso nel territorio dei Paesi Bassi dove i rispettivi coniugi, anch'essi cittadini di paesi terzi, già soggiornano. Per essere esentate dall'esame di integrazione esse hanno addotto problemi fisici e psichici. Tuttavia, l'autorità competente non ha ritenuto tali problemi sufficientemente gravi e ha pertanto respinto le domande della sig.ra K e della sig.ra A.

Il Raad van State, chiamato ora a pronunciarsi sulla controversia, ha sollevato dubbi circa la compatibilità delle disposizioni olandesi relative all'esame di integrazione con la direttiva relativa al ricongiungimento



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

familiare e ha, quindi, chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni:

1.a Se il termine «misure di integrazione» di cui all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva relativa al diritto al ricongiungimento familiare debba essere interpretato nel senso che le competenti autorità degli Stati membri possano subordinare il rilascio del permesso di ingresso e di soggiorno al familiare di un soggiornante alla dimostrazione, da parte del medesimo, del possesso di conoscenze della lingua ufficiale di tale Stato membro di livello corrispondente al livello A1 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere moderne, nonché di conoscenze di base della società dello Stato membro de quo.

1.b Se, ai fini della risposta a detta questione, sia rilevante che, anche ai fini dell'esame di proporzionalità quale indicato nel Libro verde della Commissione europea del 15 novembre 2011 sul diritto al ricongiungimento familiare, ai sensi della normativa nazionale, che include la condizione di cui alla questione 1.a, la domanda di permesso di ingresso e soggiorno, salvo il caso in cui il familiare abbia dimostrato di non essere in grado, nel lungo periodo, di sostenere l'esame di integrazione civica per disturbi psichici o fisici, non venga respinta soltanto in presenza di una combinazione di circostanze del tutto eccezionali che giustifichi la presunzione che il familiare non sia in grado, nel lungo periodo, di soddisfare le condizioni di integrazione.

2. Se, alla luce dell'esame di proporzionalità quale indicato nel menzionato Libro verde, l'obiettivo della direttiva relativa al ricongiungimento familiare e, segnatamente, l'articolo 7, paragrafo 2, osti a che le spese dell'esame, con il quale si verifica se il familiare soddisfi le menzionate condizioni di integrazione, ammontino a EUR 350,00 per ogni volta che l'esame viene sostenuto, oltre ai costi una tantum per il pacchetto di preparazione all'esame, pari a EUR 110,00.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

Nelle conclusioni l'avvocato generale Juliane Kokott sostiene che l'esame di integrazione rappresenta una misura di integrazione, in linea di principio, ammissibile ai sensi della direttiva. L'apprendimento della lingua costituirebbe un presupposto essenziale ai fini dell'integrazione. Le conoscenze linguistiche non solo migliorerebbero le prospettive di cittadini di paesi terzi sul mercato del lavoro, bensì consentirebbero loro altresì di poter autonomamente chiedere aiuto nel paese ospitante in situazioni di bisogno. Conoscenze di base della cultura del paese ospitante permetterebbero inoltre a coloro che si avvalgano del ricongiungimento di prendere dimestichezza con le regole base della convivenza, il che potrebbe contribuire ad evitare malintesi e violazioni della legge. Considerato che i Paesi Bassi mirerebbero proprio a migliorare la situazione di partenza di coloro che si avvalgano del ricongiungimento, corsi di formazione offerti solo successivamente all'ingresso nel paese non risulterebbero efficaci a tal fine. L'esame di integrazione costituirebbe parimenti una misura adeguata, venendo richieste, segnatamente, solo conoscenze linguistiche elementari, che, di regola, potrebbero essere acquisite senza particolari difficoltà. L'esenzione prevista per i cittadini di determinati paesi terzi non dovrebbe essere inoltre inteso nel senso di un'incoerenza della normativa neerlandese, considerato che la direttiva consentirebbe la concessione di un trattamento preferenziale sulla base di accordi bilaterali.

La normativa neerlandese sarebbe tuttavia sproporzionata e incompatibile con la direttiva qualora l'esame di integrazione venisse imposto anche in situazioni in cui ciò non sia ragionevole, in considerazione della situazione personale di colui che intenda avvalersi del ricongiungimento familiare ovvero qualora, per circostanze particolari del singolo caso, sussistano motivi che impongano di autorizzare il ricongiungimento malgrado il mancato superamento dell'esame.

Spetta al Raad van State compiere tali valutazioni e verificare se la clausola relativa ai casi più difficili consenta di tener conto di tali esigenze. Con riguardo al criterio della ragionevolezza, possono assumere



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

rilievo, oltre alle condizioni di salute dell'interessato, alle sue capacità cognitive e al suo livello di formazione, anche fattori quali la disponibilità di materiale preparatorio comprensibile per il medesimo, i relativi costi e il dispendio di tempo. Non in tutti i casi è possibile pretendere, da colui che intenda avvalersi del ricongiungimento familiare e che non padroneggi nessuna delle diciotto lingue in cui è disponibile il materiale didattico di preparazione all'esame, l'apprendimento anzitutto di una delle dette lingue per poi poter iniziare, con l'ausilio del materiale didattico stesso, l'effettiva preparazione all'esame.

A parere dell'avvocato generale Kokott, la direttiva non ammette, inoltre, disposizioni nazionali che colleghino un esame di integrazione, come quello qui in esame, al versamento di tasse, la cui imposizione risulti idonea ad impedire, a coloro che intendano avvalersi del ricongiungimento, di esercitare il relativo diritto.

Nella specie tale pericolo sussiste. Tasse in misura di 350 euro possono costituire, in varie parti del mondo, alla luce del reddito pro capite locale un onere elevato. Esse potrebbero così creare, nel singolo caso, un ostacolo sproporzionato idoneo a ledere l'obiettivo perseguito dalla direttiva nonché la sua efficacia pratica, tanto più che le tasse di iscrizione previste per sostenere l'esame sono dovute ex novo per ogni tentativo. In tali casi, un rimedio potrebbe essere costituito, in particolare, da misure di esenzione o di dilazione. Spetta al Raad van State accertare se e in qual misura ciò sia possibile in base al diritto olandese.

CGUE, Seconda Sezione, sentenza 11 marzo 2015, Jean-Bernard Lafonta contro Autorité des marchés financiers, C-628/13

«Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Direttiva 2003/6/CE – Articolo 1, punto 1 – Direttiva 2003/124/CE – Articolo 1, paragrafo 1 – Informazione privilegiata – Nozione di “informazione che ha un carattere preciso” – Influenza potenziale in un senso determinato sui prezzi degli strumenti finanziari»



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull'interpretazione dell'articolo 1, punto 1, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (GU L 96, pag. 16), e dell'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6 per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato (GU L 339, pag. 70).

Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia che oppone il sig. Lafonta all'Autorité des marchés financiers (Autorità dei mercati finanziari; in prosieguo: l'«AMF») in merito alla decisione della Commissione delle sanzioni di quest'ultima Autorità, datata 13 dicembre 2010, di condannare il predetto ad una sanzione pecuniaria per non aver portato a conoscenza del pubblico, in particolare, l'informazione relativa alla realizzazione di un'operazione finanziaria atta a consentire alla società Wendel SA l'acquisizione di una partecipazione significativa nel capitale del gruppo Saint-Gobain (in prosieguo: «Saint-Gobain»).

Con la sentenza in esame, la Corte ha dichiarato che dal tenore letterale delle direttive di cui trattasi non risulta che le informazioni a carattere preciso siano unicamente quelle che permettono di stabilire in quale senso può variare il prezzo degli strumenti finanziari. Infatti, secondo il significato comunemente attribuito ai termini impiegati all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2003/124, si deve affermare che, perché la condizione in parola sia soddisfatta, è sufficiente che l'informazione sia sufficientemente concreta o specifica da poter fungere quale base che consenta di valutare se il complesso di circostanze o l'evento costituente l'oggetto dell'informazione stessa sia suscettibile di avere un effetto sui prezzi degli strumenti finanziari ai quali quest'ultima si riferisce. Di conseguenza, la disposizione suddetta esclude dalla nozione di



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

«informazione privilegiata» unicamente le informazioni vaghe o generiche, che non consentono di trarre alcuna conclusione riguardo al loro possibile effetto sui prezzi degli strumenti finanziari di cui trattasi.

In proposito la Corte sottolinea che un investitore ragionevole può fondare la propria decisione di investimento su informazioni che non necessariamente gli consentono di prevedere in un senso determinato la variazione del prezzo degli strumenti finanziari. Inoltre, l'accresciuta complessità dei mercati finanziari rende particolarmente difficile una stima esatta del senso nel quale può realizzarsi la variazione del prezzo degli strumenti finanziari. Se un'informazione potesse essere considerata precisa soltanto a condizione che consenta di stabilire il senso in cui avrà luogo la variazione del prezzo degli strumenti finanziari, il detentore dell'informazione potrebbe allegare l'esistenza di un'incertezza al riguardo per astenersi dal rendere pubbliche talune informazioni e trarne così profitto a discapito degli altri soggetti che intervengono sul mercato.

ALTRE NOTIZIE

27 marzo 2015 - Adottata la Dichiarazione di Bruxelles sull'attuazione della CEDU

Sulla scia delle dichiarazioni di Interlaken, di Izmis e di Brighton, gli Stati facenti parte del Consiglio d'Europa hanno adottato la [Dichiarazione di Bruxelles](#), tracciando come obiettivo primario quello di assicurare un miglioramento nell'attuazione della Convenzione e delle sentenze della Corte da parte degli Stati nel segno dei principi di sussidiarietà e di responsabilità (anche mediante la riduzione del carico di lavoro e l'arretrato in modo da consentire alla Corte di decidere entro un tempo ragionevole). Inoltre, nella Dichiarazione si ribadisce l'urgenza della ratifica dei Protocolli n. 15 e n. 16, sottolineando altresì l'importanza essenziale dell'adesione alla CEDU da parte dell'Unione europea.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

Il Consiglio d'Europa pubblica il rapporto annuale sull'uguaglianza di genere (2014)

Il Consiglio d'Europa ha presentato il 12 febbraio u.s. il proprio rapporto annuale 2014 sull'applicazione della "Strategia per l'uguaglianza tra donne e uomini 2014-2017". Nel documento si valuta il progresso raggiunto grazie all'attuazione della strategia negli Stati membri e se ne riportano i risultati.

Per maggiori informazioni:

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/EQUALITY/02_GenderEqualityProgramme/GEC/GEC_6/Documents/Abridged%20Annual%20Report%202014%20Gender%20Equality%20Strategy%20internet.pdf

Publicato lo studio del Parlamento europeo "Fundamental Rights in the European Union - The role of the Charter after the Lisbon Treaty"

Lo studio si sofferma sull'incidenza della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e, in particolare, sul ruolo della Corte di giustizia dell'Unione europea nel fornire un quadro più chiaro sulla portata della stessa anche nelle aree non regolate dal diritto Ue. L'ultima parte è dedicata al parere n. 2/13 reso dalla Corte di giustizia dell'Unione europea il 18 dicembre 2014.

[Leggi \(inglese\)](#)

17 dicembre 2014 - "Carta di Roma" su norme e principi europei concernenti il pubblico ministero

Il Consiglio Consultivo dei Procuratori europei, organo consultivo del Consiglio d'Europa, che si è riunito a Roma sotto la Presidenza di Antonio Mura, ha portato a compimento l'opera di sintesi dei principi basilari relativi al Pubblico Ministero.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

Ne è scaturita la Carta di Roma, che si allega in tre versioni: [versione italiana](#), [testo originale inglese con Explanatory Note](#) e [testo originale francese con Note explicative](#).

3 marzo - Comunicato stampa n. 27/15 della CGUE

In un recente comunicato sono state diffuse le statistiche giudiziarie della Corte di giustizia dell'Unione europea, del Tribunale, del Tribunale della Funzione Pubblica.

[Leggi](#)

Il CCBE ha un nuovo segretario generale

Philip Buisseret è il nuovo Segretario Generale del CCBE. Prende il posto di Jonathan Goldsmith che ha lasciato l'incarico a gennaio 2015, dopo 13 anni di servizio. "Sono impaziente di poter associare il mio interesse per le questioni giuridiche e per le professioni liberali al governo del CCBE" ha detto Philip. "Mi impegno a portare avanti l'eccellente lavoro svolto dal CCBE e tutelare ulteriormente la gli interessi e il ruolo degli avvocati sulla scena europea ed internazionale". In possesso di una laurea magistrale in Diritto presso l'Università Cattolica di Leuven (KUL), Belgio, Philip Buisseret si è messo al servizio delle professioni regolamentate già in qualità di Segretario Generale Aggiunto, ed in seguito di Direttore, del Consiglio nazionale notarile del Belgio. Madrelingua olandese, parla correntemente anche l'Inglese e il Francese.

Giornata europea degli avvocati: 10 dicembre 2015

A seguito del successo della prima Giornata europea degli avvocati tenutasi nel 2014, l'evento europeo sarà nuovamente organizzato in ciascun Stato membro il 10 Dicembre 2015, in occasione della Giornata



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

Internazionale dei diritti umani. Il tema scelto per questo anno è la libertà di espressione e il ruolo che ricopre nella società attuale. La Giornata europea degli avvocati rappresenta l'occasione per celebrare lo stato di diritto e il ruolo fondamentale della professione forense nell'assicurarne la difesa, nonché i valori comuni degli avvocati e la loro contribuzione al buon funzionamento del sistema di giustizia.

Progetto di guida in materia di antiriciclaggio destinato agli ordini forensi

Il CCBE, l'International Bar Association (IBA) e l'American Bar Association (ABA) hanno collaborato alla stesura di una Guida che consenta agli avvocati di individuare e prevenire il riciclaggio dei capitali. Il testo in inglese è stato pubblicato ad ottobre 2014 ed è disponibile gratuitamente sul web. La Guida offre consigli pratici per riconoscere i malviventi che tentano di utilizzare la categoria forense per fini illeciti di riciclaggio di denaro e/o finanziamento delle attività di terrorismo. La Guida affronta anche la questione dello sviluppo di un approccio basato sul rischio per individuare e reagire alle operazioni sospette.

Per scaricare la guida: http://www.ccbe.eu/fileadmin/user_upload/NTCdocument/01748_MKT_SGP_Lawyer1_1413961642.pdf

Iniziative dell'avvocatura europea in materia di Iva

Il 1° dicembre 2014, l'Ordine degli Avvocati di Parigi ha presentato un ricorso al Consiglio di Stato francese, formulando una richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE al fine di verificare la compatibilità della Direttiva 2006/112/CE sul sistema unico di imposizione IVA con la Carta dei Diritti fondamentali. Il caso è relativo al riconoscimento del diritto di ogni cittadino, anche non soggetto ad IVA, di dedurre l'imposta sui servizi legali e altri servizi connessi, alle stesse condizioni di coloro che, invece, sono soggetti a tale imposta.



Unione delle Camere Penali Italiane

OSSERVATORIO EUROPA NEWSLETTER

n. 3 – 7 aprile 2015

Dal 1997, il CCBE ha più volte tentato di ottenere l'abolizione o la riduzione dell'aliquota IVA applicabile ai servizi legali per gli individui, sulla base dei principi di accesso alla giustizia e di parità di trattamento. Analogamente, il CCBE è intervenuto a sostegno degli Ordini francofoni e fiamminghi del Belgio innanzi alla Corte Costituzionale belga e alla Corte di Giustizia UE, in un procedimento volto all'annullamento di una disposizione che ha rimosso l'esenzione IVA per i servizi legali.